COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 33

Proposta di legge (*Discussione ed approvazione*):

Senatore BRASCHI: Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6. (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*). (410) . . 33

PRESIDENTE 33, 34

DE' COCCI, *Relatore* 33

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 34

ANDERLINI 34

Votazione segreta:

PRESIDENTE 35

La seduta comincia alle 9,30.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 410 il deputato Fasano è sostituito dal deputato Sulotto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi, relativa al nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazione di idrocarburi, di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6. Essa è già stata approvata dalla competente Commissione del Senato.

Prego il relatore, onorevole De' Cocci, di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. La proposta di legge in esame apporta una piccola modifica alla legge fondamentale 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Sono trascorsi ormai due anni dall'entrata in vigore di detta legge, sufficienti per rivelare i piccoli inconvenienti derivanti dalla sua applicazione e suggerire le conseguenti modifiche. Una prima modifica fu apportata, con la proposta di legge Merlin, nella passata legislatura. La modifica che è oggetto della proposta di legge in esame si è resa necessaria in seguito al disposto dell'articolo 45 per il quale: « Le concessioni in corso alla data della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obbli-

ghi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione. La conferma è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su istanza dei singoli concessionari..., ecc. » e ancora: « ...il concessionario decade dalla concessione se non presenta l'istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

In realtà è accaduto che, mentre le grandi imprese sono state perfettamente adempienti, alcune piccole imprese hanno scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, ma hanno continuato il loro lavoro ignorando il tassativo termine della domanda di conferma, la cui violazione comporta una pena veramente esagerata. Si tratta di imprese di minime proporzioni e quasi tutte di carattere artigiano – sei o sette in tutto – che, come si è detto, pur non avendo fatto domanda di rinnovo, hanno continuato il lavoro adempiendo scrupolosamente tutti gli obblighi e pagando tutti i canoni.

La stessa amministrazione non ha creduto di far valere tassativamente la decadenza, trascorsi i termini, ma ha continuato con costoro nel vecchio rapporto accettando i canoni pagati dai concessionari invece di farli decadere dalla concessione.

Si è creata, così, una situazione di fatto anomala dal punto di vista giuridico e anche, se si vuole, di una certa delicatezza. Ci si domanda perché l'Amministrazione non ha fatto valere la decadenza applicando la legge, e la risposta è molto semplice: praticamente l'assunzione in gestione propria da parte della Amministrazione di queste piccolissime aziende petrolifere e metanifere sarebbe stata una seccatura, si sarebbero dovute bandire le gare d'astsa e – nel caso in cui fossero andate deserte – le aziende sarebbero passate alla azienda di Stato. In realtà, nessuno aveva interesse ad impossessarsi di queste piccole imprese e nessuno ha stimolato l'Amministrazione ad applicare rigidamente la legge.

Per sanare questa situazione, già nella scorsa legislatura, io stesso ebbi l'onore di presentare una proposta di legge che non potè essere discussa essendo intervenuto lo scioglimento delle Camere. L'attuale proposta di legge del senatore Braschi, pur essendo molto simile alla mia, è più completa in quanto subordina la concessione della conferma all'adempimento da parte del concessionario di tutti gli altri obblighi. Essa è già stata approvata dalla competente Commissione del Senato e mi auguro che la Commissione voglia, senza esitazione, approvarla nella sua attuale dizione, così come ci è pervenuta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ho poco da aggiungere a quanto egregiamente esposto dall'onorevole relatore. Soltanto alcune assicurazioni per quanto riguarda la modestissima entità delle imprese interessate all'attuale provvedimento, i cui titolari, vivendo fuori dell'ambiente, hanno dimenticato anche l'assoluta necessità di applicare il disposto della legge. Vi è una concessione, per esempio, intestata a certo signor Tondi, che morì nel 1945 lasciando eredi la moglie e la sorella. Queste non hanno mai chiesto il trapasso della concessione. Si tratta di un solo pozzo perforato nel 1938 e la cui produzione è di pochi metri cubi giornalieri e che da lavoro a quattro operai. Un'altra concessione, a Porretta, si riferisce ad una produzione di 60 metri cubi giornalieri; un'altra, che è a Trignano, produce 4-500 metri cubi giornalieri dando lavoro a tre operai. Si tratta, come ha detto l'onorevole relatore, di imprese a carattere artigiano che neppure l'Ente di Stato ha interesse ad assumere in gestione. Il Governo si associa, quindi, alle conclusioni dell'onorevole relatore, nel chiedere l'approvazione della proposta di legge.

ANDERLINI. Desidero dichiarare che la unica preoccupazione del mio gruppo si riferiva proprio alla questione chiarita ora dall'onorevole rappresentante del Governo. La sua assicurazione, che si tratta di cinque o sei piccole aziende artigianali la fa scomparire; perciò voteremo a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Qualora il concessionario di cui all'articolo 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa è confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore BRASCHI: « Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 » (*Appprovata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (410):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberganti, Anderlini, Battistini, Bonino, Castagno, Caveri, Colleoni, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Diaz Laura, Dosi, Failla, Faralli, Graziosi, Helfer, Lombardi Ruggero, Lucifero, Origlia, Orlandi, Roselli, Sulotto, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI